

TITOLO VII
TARTUFI E FUNGHI

CAPO I
RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI

Articolo 99
(Disposizioni generali)

1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:

- a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
- b) lo sviluppo della tartuficoltura;
- c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:

- a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
- b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell' [articolo 110](#) , per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.

Articolo 100
(Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)

1. La raccolta dei tartufi è libera:

- a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.

Articolo 101
(Delimitazione delle tartufaie)

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all' [articolo 104](#) autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al [comma 1](#) .

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

Articolo 102
(Tartufaie controllate)

1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all' [articolo 104](#) mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.

Articolo 103
(Miglioramenti alle tartufaie controllate)

1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
- c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
- d) potatura delle piante simbiotiche;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti di cui al [comma 1](#) , devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all' [articolo 104](#) devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al [comma 3](#) valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all' [articolo 104](#) , in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.

Articolo 104

(Commissioni)

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da:

- a) un rappresentante dell'unione di comuni che la presiede;
- b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore con delega all'agricoltura e alle foreste;
- c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
- e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. L'unione di comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al [comma 1](#) , nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 105

(Parere della commissione)

1. Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all' [articolo 104](#) , tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 106

(Tartufo coltivate)

1. Per tartufo coltivato s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufo coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufo coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3. Le tartufo coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all' [articolo 116](#) .

4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufo devono presentare le caratteristiche di cui al [comma 1](#) verificate dalle commissioni di cui all' [articolo 104](#) .

Articolo 107

(Riconoscimento tartufo)

1. L'unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufo controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all' [articolo 104](#) .

2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;

b) piano triennale di miglioramento delle tartufo ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufo coltivata o controllata.

3. A seguito del riconoscimento delle tartufo controllate o coltivate l'unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all' [articolo 3, terzo comma della l. 752/1985](#) , previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.

4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell' [articolo 3, terzo comma, della l. 752/1985](#) , le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufo controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all' [articolo 104](#) .

6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall' [articolo 103](#) comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla [lettera r\) del secondo comma dell'articolo 118](#) .

7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufo controllato entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufo controllato, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

Articolo 108

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall' [articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge del [R.D. 22 maggio 1924, n. 751](#) , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del [R.D. 28 agosto 1924, n. 1484](#) , che modifica l' [art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751](#) , e del [R.D. 16 maggio 1926, n. 895](#) , che proroga i termini assegnati dall' [art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751](#)), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufoie, da sottoporre al parere della commissione di cui all' [articolo 104](#) .

Articolo 109

(Delimitazione dei comprensori consorziati)

1. L'unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all' [articolo 104](#) , ai fini della tabellazione prevista dall' [articolo 3, terzo comma, della l. 752/1985](#) , approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

Articolo 110

(Ricerca e raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufoie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.

5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

mese	giorno	sorge	tramonta
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-3	16,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	16,39
	15-31	7,32	16,38

6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.

9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

Articolo 111
(Idoneità per la raccolta)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all' [articolo 104](#) .
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al [comma 2](#) , le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.
6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.
7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al [comma 1](#) i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Articolo 112
(Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all' [articolo 111](#) , l'unione di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.

Articolo 113
(Iniziativa finanziarie)

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
 2. Ai fini del [comma 1](#) , sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:
 - a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
 - b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
 - c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
 - d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
 - e) realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
 - f) impianto di tartufaie coltivate;
 - g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.
 3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del [comma 2](#) , sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all' [articolo 116](#) , con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.
 4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.
 5. L'azienda costituita ai sensi dell' [articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#) e del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.
-

Articolo 114
(Modalità di finanziamento)

1. I finanziamenti previsti dall' [articolo 113](#) vengono concessi in conto capitale:

a) per le voci a), b), c), d), e) del [comma 2 dell'articolo 112](#) fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammessa;

b) per la voce f) del [comma 2 dell'articolo 113](#) fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione del contributo, relativo all' [articolo 113, comma 2, lettera f\)](#) , è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione di comuni.

Articolo 115
(Albi regionali)

1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufole controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufole, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufole ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al [comma 1](#) .

Articolo 116
(Zone vocate)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.

2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al [comma 1](#) , trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della [legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6](#) (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.

3. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

Articolo 117
(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' [articolo 15 della l. 752/1985](#) .

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al [comma 1](#) .

Articolo 118
(Sanzioni amministrative)

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla [l. 752/1985](#) , dalla [l.r. 15/1983](#) .

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;

c) sarchiatura delle tartufole naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;

d) lavorazione andante delle tartufole naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;

e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;

f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;

h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;

i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;

l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;

m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall' [articolo 7 della l. 752/1985](#) : da euro 516,00 a euro 2.165,00;

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' [articolo 8 della l. 752/1985](#) : da euro 258,00 a euro 2.582,00;

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della [l. 752/1985](#) , salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del [codice penale](#) : da euro 258,00 a euro 2.582,00;

q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

r) inadempienza alle prescrizioni di cui all' [articolo 103](#) : da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal [comma 4 dell'articolo 113](#) : per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;

u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni sanzionate al [comma 2](#) comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del [comma 2](#) , comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

Articolo 119

(Norme di abrogazione)

1. Sono abrogate la [legge regionale 2 maggio 1980, n. 38](#) (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la [legge regionale 7 marzo 1983, n. 4](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 2 maggio 1980, n. 38](#) , riguardante: " Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi ").

2. Sono soppresse le parole « dei tartufi » alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

Articolo 120

(Tassa di concessione)

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' [art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281](#) , come sostituito dall' [art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158](#)) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall' [articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57](#) (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all' [articolo 118](#) spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.

5. Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della [l.r. 57/1980](#) , compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

Articolo 121

(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 122

(Norme finali)

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla [l. 752/1985](#) .

CAPO II

RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI

Art. 123

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

SEZIONE I
RACCOLTA DEI FUNGHI

Articolo 124
(Raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla [legge regionale 3 marzo 1995, n. 9](#) (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrecenti che superi tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al [comma 4](#), in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

Articolo 125

(Proprietari e conduttori di fondi)

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all' [articolo 124, comma 1](#), limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

2. L'esenzione dagli obblighi di cui al [comma 1](#) è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

Articolo 126

(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)

1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al [comma 1](#), nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al [comma 1](#) ha durata annuale e può essere rinnovata.

4. Il limite di reddito di cui al [comma 1](#) può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:

a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;

c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al [comma 5](#) hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al [comma 5](#) presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 127

(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)

1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo, alla raccolta di funghi dalle unioni di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente Capo. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

Articolo 128

(Divieti)

1. Fatti salvi i divieti di cui all' [articolo 6 della l. 352/1993](#) , in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);

d) *Cantharellus* Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e) *Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g) *Hydnum rufescens* Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h) *Marasmius oreades* (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);

i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).

4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al [comma 3](#) .

5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

Articolo 129
(Aree particolari)

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Articolo 130
(Sospensioni temporanee)

1. La Giunta regionale su proposta delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al [comma 1, dell'articolo 127](#) sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Articolo 131
(Controlli sanitari)

1. Le Aziende USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del [comma 1 dell'articolo 124](#) e dell' [articolo 127](#) , possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

Articolo 132
(Divulgazione e contributi)

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla [legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69](#) (Norme sul sistema formativo regionale), prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all' [articolo 136](#) .

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

SEZIONE II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Articolo 133
(Commercializzazione delle specie di funghi)

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'Allegato I del [d.p.r. 376/1995](#) e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.

2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al [comma 1](#) .

3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Articolo 134
(Norma di rinvio)

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del [d.p.r. 376/1995](#).

SEZIONE III
NORME FINALI

Articolo 135
(Vigilanza)

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla [legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4](#) (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle Aziende USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Capo e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla [l.r. 15/1983](#) e dalla [legge regionale 6 luglio 1984, n. 32](#) (Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della [legge regionale 30 maggio 1983, n. 15](#), in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi).

Articolo 136
(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella [Sezione II](#) sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al [comma 1 dell'articolo 124](#); raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al [comma 2 dell'articolo 124](#): da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al [comma 1 dell'articolo 127](#): da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al [comma 3 dell'articolo 124](#): da euro 26,00 a euro 78,00;

c) violazione della prescrizione di cui al [comma 4 dell'articolo 124](#), riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al [comma 5 dell'articolo 124](#): da euro 26,00 a euro 78,00;

e) violazione della prescrizione di cui al [comma 6 dell'articolo 124](#), riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

f) violazione della prescrizione di cui al [comma 1 dell'articolo 126](#), riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al [comma 1 dell'articolo 128](#): da euro 516,00 a euro 2.580,00;

h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al [comma 2 dell'articolo 128](#), da euro 52,00 a euro 156,00;

i) violazione della prescrizione di cui al [comma 3 dell'articolo 128](#) riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l) violazione della prescrizione di cui al [comma 5 dell'articolo 128](#), riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;

m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al [comma 6 dell'articolo 128](#): da euro 26,00 a euro 78,00;

n) violazione delle prescrizioni di cui al [comma 7 dell'articolo 128](#) , riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;

o) violazione della prescrizione di cui all' [articolo 6 della l. 352/1993](#) , riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;

p) violazione della prescrizione di cui all' [articolo 6 della l. 352/1993](#) , riguardante la raccolta di funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi: da euro 26,00 a euro 78,00;

q) violazione della prescrizione di cui all' [articolo 129](#) , riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;

r) violazione della prescrizione di cui all' [articolo 130](#) , riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.

3. Le violazioni di cui al [comma 2](#) , dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al [comma 1 dell'articolo 127](#) . Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla [lettera f\), del comma 2](#) , la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al [comma 2, lettera i\)](#) , la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda USL competente per territorio, sono consegnati dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni, ad enti o istituti di beneficenza. L'unione di comuni o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all' [articolo 135](#) e gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda USL che ha eseguito il controllo.

4. Le violazioni delle norme di cui alla [Sezione II](#) del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al [comma 3 dell'articolo 128](#) relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all' [articolo 131](#) comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Sezione costituiscano reato.

TITOLO VIII

Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:

- a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
- c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;
- e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;
- g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;
- i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;
- j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.